



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI

(Ultima modificazione: D.R. n. 1439/2015)

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al:

- A- Senato Accademico
- B- Consiglio d'Amministratore d'Ateneo
- C-Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU
- D-Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU)
- E- Consiglio della Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR)
- F- Consiglio di Dipartimento
- G- Consiglio di Corso di Studi
- H- Consiglio degli Studenti
- I - Nucleo di Valutazione

Titolo I

Principi di carattere generale

ART. 2

1. Le elezioni di cui alle lettere A, B e D sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono indicati le date delle elezioni, le sedi elettorali, la composizione della Commissione elettorale, il numero dei rappresentanti da eleggere ed il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione
2. Per le elezioni di cui alla lettera C, restano salve le previsioni di cui alla normativa regionale vigente in materia.
3. Le elezioni di cui alla lett. E sono indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento che afferisce alla SIR, su iniziativa del Presidente della stessa.
4. Le elezioni di cui alle lettere F, G ed H sono indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento.
5. Le elezioni di cui alla lett. I avvengono previa pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidature.

ART. 3

1. Le elezioni per le rappresentanze studentesche di cui alle lettere A, B, C, D, F, G di norma si svolgono contemporaneamente nel periodo ricompreso tra il mese di marzo e il mese di maggio.

ART. 4

1. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nello statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studi dell'Università. Gli studenti eletti negli organi collegiali

decadono dalla carica se non regolarmente iscritti. Gli studenti si considerano regolarmente iscritti se in regola con il pagamento di almeno la prima rata delle tasse universitarie dell'anno accademico in corso.

2. Ferme restando le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54 dello Statuto, primo comma, lettere a) e b), hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca dell'Università, in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Hanno la legittimazione elettorale passiva anche gli studenti ripetenti purché il computo degli anni di iscrizione non superi di oltre un anno la durata legale del corso frequentato. Sono, altresì, eleggibili gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso di studio o che, a seguito di rinuncia, sono iscritti ad un nuovo corso di studio, purché la somma di tutti gli anni dei corsi frequentati non superi la durata più un anno del corso di studio frequentato all'atto della proposizione della candidatura.

3. Non sono eleggibili gli studenti che alla data del provvedimento di indizione delle elezioni risultano prenotati all'esame conclusivo del corso di studi di appartenenza, a meno che per tale corso l'offerta formativa dell'Ateneo non preveda un ulteriore corso di studi in prosecuzione senza soluzione di continuità. Non sono candidabili, e l'eventuale candidatura verrà depennata dalle liste elettorali, il rappresentante degli studenti in seno alla Commissione elettorale, i presentatori di lista ed i soggetti nominati rappresentanti di lista ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c).

4. La riscontrata ineleggibilità del candidato comporta l'esclusione dell'interessato dalle liste elettorali.

5. Il mandato di tutte le rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Godono dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni dei rappresentanti presso i Consigli di Dipartimento, solo gli studenti iscritti al Corso di studio incardinato presso il Dipartimento corrispondente.

ART. 5

1. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura. La decadenza non opera se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza opera nei confronti dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio e, altresì, nei confronti dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio degli studenti e nel Consiglio della SIR, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.

2. La sospensione per motivi disciplinari ha efficacia anche in riferimento all'esercizio dei diritti connessi alla carica.

3. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni, variazioni di status intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.

4. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta decadenza. In tal caso, si fa luogo alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.

ART. 6

1. Entro il termine di 15 giorni dalla data del decreto di indizione delle operazioni elettorali, il Dirigente della struttura cui afferisce l'Ufficio preposto alle procedure elettorali cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, forniti dalle strutture competenti, con indicazione di luogo e data di nascita, del Dipartimento di appartenenza, del relativo Corso di studio e della matricola. bEntro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche.

Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.

ART. 7

1. Le liste dei candidati redatte, in ordine alfabetico, su modelli cartacei e tramite procedure telematiche, predisposti dall'Amministrazione, distinte per ciascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, devono essere presentate presso l'Ufficio preposto alle procedure elettorali, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni ovvero nel diverso termine fissato nel decreto di indizione, da studenti che godono dell'elettorato attivo. In caso di impiego di procedure telematiche, le relative modalità saranno stabilite da apposito manuale operativo. La presentazione si formalizza attraverso il deposito di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del successivo comma 4. Il deposito è effettuato da uno o due presentatori per ciascuna lista, che ne assumono la responsabilità.

2. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni, il termine di cui sopra viene calcolato retrodatando dal primo giorno.

3. Non sono ammesse più candidature dello stesso candidato in liste diverse, pena l'esclusione di tutte le candidature. Il candidato dovrà produrre dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore al doppio di quello dei candidati da eleggere in ciascuna elezione. Unitamente alla lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimento, Corso di studio, anno di corso, numero di matricola, indirizzo e-mail devono essere presentati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura, sottoscritta dai candidati;

b) dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo, e sottoscritta da un numero di studenti che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 60 e non superiore a 100, valida per i diversi Organi collegiali, fatta eccezione per i Consigli di Corso di studio per i quali è sufficiente un numero almeno pari al 10% degli iscritti al singolo Corso di studio. La suddetta dichiarazione dei presentatori di lista deve essere fatta per singolo studente, su apposito modulo fornito dall'Ufficio preposto alle procedure elettorali, e deve contenere tutti i dati di identificazione dello studente. I presentatori di lista devono, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altra lista con diverso simbolo e devono altresì indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in mancanza del quale la lista non può essere depositata. In caso di sottoscrizione di più liste, la Commissione elettorale riterrà valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'Ufficio preposto alle procedure elettorali ferme restando eventuali responsabilità penali;

c) dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di cui alla lettera precedente, di nomina dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti e-mail. Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere autenticate da un Notaio, Giudice di pace, Cancelliere, Segretario Comunale, dal Sindaco o da funzionari incaricati dallo stesso, nonché da personale dell'Ateneo all'uopo nominato.

d) il modello del contrassegno, racchiuso in un cerchio del diametro non superiore a cm 10 e non inferiore a cm 5. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione, ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale;

e) il programma elettorale.

5. Solo per l'elezione delle rappresentanze in seno ai Consigli dei Corsi di studio è ammessa l'autocandidatura da parte del soggetto interessato.

6. Lo stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi, salva l'opzione, in caso di elezione in più organi, per uno solo di questi, da

far pervenire entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio preposto alle procedure elettorali.

7. In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato Sovrintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), al Consiglio di Dipartimento, ed, infine, ai Consigli di Corso di studio, con le conseguenti surroghe ai sensi del comma 3 dell'art. 5.

8. Non sono previste opzioni tra i Consigli di Corso di studio ed i Consigli di Dipartimento.

ART. 8

1. L'Ufficio preposto alle operazioni elettorali procede alla pubblicazione provvisoria delle liste dei candidati, così come presentate, al solo fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare ricorsi e segnalare irregolarità entro il termine perentorio di 24 ore dalla pubblicazione medesima.

2. Procede, quindi, all'esame degli atti prodotti, in presenza dei presentatori di ciascuna lista. In caso di mere irregolarità, assegna ai responsabili di lista il termine di due giorni per la regolarizzazione.

3. Non sono sanabili le irregolarità attinenti al numero e all'autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione delle liste e di accettazione delle candidature nonché al godimento dell'elettorato attivo da parte dei presentatori delle liste elettorali.

4. L'Ufficio preposto alle procedure elettorali, decorso inutilmente il suindicato termine di due giorni ovvero in caso di irregolarità non sanabili, trasmette gli atti e i ricorsi eventualmente pervenuti entro il termine di cui al comma 1 alla Commissione elettorale per i provvedimenti, anche di esclusione, ritenuti più opportuni. La medesima Commissione, nel caso in cui un candidato presenti più candidature in liste diverse, dichiara l'esclusione dello stesso da tutte le liste.

5. L'Ufficio preposto alle procedure elettorali comunica immediatamente i provvedimenti della Commissione elettorale. I candidati esclusi e i presentatori, entro 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono fare ricorso alla Commissione elettorale. Entro le 48 ore successive la Commissione elettorale deve pronunciarsi sui ricorsi. Non si computano in entrambi i casi, ai fini della decorrenza del termine, il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo. Per la proposizione e la decisione sui ricorsi, si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 27. Non sono ammessi ricorsi alla Commissione elettorale o ad altri organi dell'Ateneo dopo il decorso dei termini indicati nel presente articolo.

6. L'Ufficio preposto alle procedure elettorali, alla presenza dei presentatori delle liste, procede al sorteggio per l'assegnazione dell'ordine delle liste nelle schede elettorali.

7. Completate le operazioni di cui ai punti precedenti, l'Ufficio preposto alle procedure elettorali pubblica sul sito web dell'Ateneo le liste dei candidati ammessi.

ART. 9

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate per via elettronica agli indirizzi PEC dei presentatori di ciascuna lista e, ove occorra, agli indirizzi e-mail dei candidati, come indicato nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

ART. 10

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica. Verrà concesso dall'Università apposito spazio web per la pubblicazione delle liste, dei candidati e dei programmi.

2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, etc., da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione, ed equamente suddivisi fra le liste presentate. L'affissione fuori dagli appositi spazi attribuisce il diritto all'Amministrazione di fare eliminare gli stampati,

i manifesti e quant'altro, con addebito alla lista e/o al candidato di una penalità di 30 euro per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati. Il presentatore della lista deve ripristinare gli spazi utilizzati.

3. Le assemblee di studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione di ciascun gruppo di candidati appartenenti alla medesima lista, secondo modalità e programmi che verranno determinati dal Rettore, sentiti i responsabili di lista.

4. Il Senato Accademico adotterà a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve le sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.

5. Durante le operazioni di voto, di norma è sospeso il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle altre attività istituzionali.

ART. 11

1. Il numero dei seggi e delle sedi elettorali è determinato, di norma, dal decreto di indizione delle elezioni. La costituzione dei seggi è determinata con successivo decreto del Rettore o del Direttore Generale.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a due e non superiore a sei, tranne per il seggio n. 1 che, per la peculiarità delle operazioni elettorali da svolgere, può essere integrato, per il compimento di alcune operazioni, da uno o più esperti informatici e tecnici.

3. Le funzioni di segretario del seggio elettorale sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo l'inquadramento e, in caso di parità, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

4. In ciascuna sede elettorale vengono predisposte le urne necessarie alle operazioni di voto. A ciascun seggio elettorale l'Ufficio preposto alle procedure fornisce il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni.

5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni, qualora il numero degli scrutatori non sia sufficiente, si procederà d'ufficio alle necessarie designazioni, anche sulla base dell'esperienza pregressa. La partecipazione del personale tecnico-amministrativo alle elezioni potrà essere oggetto di specifica considerazione in occasione della valutazione della performance individuale.

ART. 12

1. Il Presidente del seggio elettorale n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi.

2. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio e può allontanare dall'aula chiunque disturbi il regolare svolgimento delle operazioni. Egli cura, altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

ART. 13

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto è fissato dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o dalla Commissione elettorale.

2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni. Di norma, le operazioni di voto dovranno svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

3. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il seggio non si presentino, il Presidente può sostituirli con personale strutturato, dandone atto nel relativo verbale.

4. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, che sono contate e validate, prima delle operazioni di voto, mediante apposizione del bollo del seggio, della propria firma nonché di quella di almeno uno dei componenti il seggio. Il verbale delle operazioni riporterà il numero delle schede autenticate.

5. L'urna elettorale viene controllata e sigillata in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.
6. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
7. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.

ART. 14

1. Nei locali del seggio elettorale, gli elettori possono accedere solo per votare, trattenendosi solo il tempo strettamente necessario. Possono accedere ai seggi elettorali, oltre agli elettori, i presentatori e i rappresentanti di lista.
2. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'Amministrazione interessato alle procedure.
3. Nei locali devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e un manifesto riproducente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

ART. 15

1. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono carta d'identità o documento equipollente in corso di validità legale. Il seggio elettorale accerta l'identità dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nell'apposita colonna dell'elenco degli elettori.
2. Il Presidente consegna, quindi, all'elettore una scheda per ciascuna elezione, autenticata ai sensi dell'art. 12, ed una matita copiativa.

ART. 16

1. Il voto alla lista è espresso tracciando un croce-segno sul contrassegno della lista prescelta. Relativamente alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, l'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.
2. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Fatta salva la validità del voto di lista, sono nulle le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
3. Il voto viene assegnato sia alla lista che ai candidati collegati alla lista stessa, solo se le preferenze sono espresse nel riquadro corrispondente malgrado non sia stata barrata la lista.
4. Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa consegnata dal seggio.
5. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere, comunque, possibile la identificazione dell'elettore.
6. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. Le modalità di esercizio del voto assistito sono stabilite dal decreto di indizione delle elezioni.
7. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

ART. 17

Dopo aver espresso in segreto, in apposita cabina, il voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirle unitamente alla matita copiativa. Le schede sono deposte nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

ART. 18

1. Al termine di ogni giornata di votazione, il Presidente sigilla le urne, apponendo strisce di carta gommata, firmate con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, del presente regolamento; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate rimaste non utilizzate ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.
2. Il Presidente forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale, le schede non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria.
3. Le urne contenenti le schede vengono custodite nei locali del seggio mediante idonea vigilanza, su disposizione del Direttore Generale.

ART. 19

1. All'ora stabilita, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:
 - dichiara chiusa la votazione;
 - accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
 - compie infine tutte le operazioni previste dall'articolo 18 del presente regolamento.
2. Il giorno stabilito dal decreto di indizione delle elezioni avranno inizio le operazioni di scrutinio e proseguiranno ininterrottamente fino al completamento delle stesse, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

ART. 20

1. All'ora stabilita, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine: elezione dei rappresentanti presso il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione della Università, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), il Consiglio di Dipartimento ed i Consigli di Corso di studio.
2. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi la scheda assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.
3. Gli scrutatori annotano sugli appositi tabelloni ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate.
4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, decide il Presidente. La contestazione è annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

ART. 21

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e custodita nei modi previsti dall'art. 18. Analogamente si provvede per lo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.
3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale a cura del Presidente di ciascun seggio sono consegnati tempestivamente alla Presidenza del seggio n. 1.

ART. 22

1. Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.
2. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ART. 23

1. La cifra elettorale, ai fini della determinazione del numero dei seggi spettanti, è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati.

ART. 24

La Presidenza del seggio n. 1 procede, per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 25

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Presidenza del seggio n. 1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate, preferendo, nel caso di parità di cifra individuale, il candidato anagraficamente più giovane. Con le stesse modalità, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.
2. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi, hanno libero accesso al seggio n. 1 i componenti la Commissione elettorale, i presentatori di lista, nonché il personale dell'Amministrazione interessato alle operazioni elettorali.

ART. 26

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Presidenza del seggio n. 1 redige apposito verbale che viene immediatamente pubblicato sul sito dell'Ateneo. Il Presidente del seggio n. 1 trasmette tempestivamente il verbale, le schede inutilizzate e tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

ART. 27

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito dell'Ateneo. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC presso l'Ufficio preposto alle procedure elettorali, la quale provvederà a trasmetterlo senza indugio ai presentatori delle liste interessate all'indirizzo PEC dagli stessi indicato nonché, per conoscenza, all'indirizzo e-mail fornito dai candidati interessati. Sul ricorso decide, entro i

cinque giorni successivi, la Commissione elettorale, udito il Presidente del seggio n. 1, i presentatori della lista contestata e i candidati che ne facciano richiesta. Ai fini del presente articolo, non si computano nel termine il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.

2. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

3. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 25, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi presentati, e menzionare ogni altra operazione svolta. Nel caso in cui fosse necessario procedere alla riassegnazione dei seggi in esecuzione delle decisioni della Commissione elettorale, gli atti verranno ritrasmessi al Seggio n. 1 che viene appositamente riconvocato dal Presidente della Commissione per gli adempimenti necessari. A conclusione di tutte le operazioni elettorali, il verbale e tutto il relativo materiale sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, all'Ufficio preposto alle procedure elettorali.

4. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti agli Organi collegiali d'Ateneo; trasmette inoltre i nominativi degli eletti al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Presidente dello stesso organo collegiale ed all'Assessorato dei BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Siciliana, per i provvedimenti di competenza.

ART. 28

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana.

ART. 29

A conclusione delle operazioni elettorali e di verifica, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio preposto alle procedure elettorali per la relativa conservazione, limitatamente all'intervallo di tempo utile per i relativi ricorsi. Le schede elettorali possono essere distrutte solo dopo la conclusione delle procedure elettorali successive.

ART. 30

Ex art. 29 abrogato.

Titolo II

ELEZIONE DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ART. 31

1. Il Consiglio degli studenti è composto da un rappresentante degli studenti per ciascun Consiglio di Dipartimento.

2. Le elezioni di cui al comma 1 dovranno avere luogo entro e non oltre il secondo Consiglio di Dipartimento dalla nomina degli studenti già eletti nei diversi Consigli di Dipartimento. Le elezioni dei membri del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà contenere la specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale. La durata di apertura del seggio elettorale dovrà, comunque, essere garantita per un periodo minimo di ½ ora e per non più di 1 ora. Le elezioni si terranno in seno al Consiglio di ogni Dipartimento convocato con tale specifico ordine del giorno. Nel decreto di indizione delle elezioni, il Direttore del Dipartimento, dovrà, provvedere a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale preposto alle operazioni di voto. Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva i rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento.

Ciascun rappresentante potrà esprimere una sola preferenza, sulle schede previamente vidimate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Risulterà eletto lo studente che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità si procede al sorteggio.

4. Il mandato dei membri del consiglio degli studenti avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di nomina.

ART. 32

1. Le elezioni del Presidente del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo dei rappresentanti eletto in seno ai Consigli di Dipartimento. Con lo stesso decreto, il Rettore provvederà a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale.

2. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio degli studenti e cessa dalla carica con la scadenza dell'organo.

3. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto mediante espressione di una sola preferenza.

4. Nel caso in cui nella prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nella seconda votazione nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio.

ART. 33

1. Il Presidente del Consiglio degli studenti nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un vicepresidente che ne faccia le veci in caso d'assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore.

2. In caso di decadenza del Presidente si considererà decaduto anche il Vice-Presidente. Nelle more delle nuove procedure elettorali per l'elezione del Presidente ne assumerà le funzioni il consigliere più anziano di età.

Titolo III

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELLA STRUTTURA INTERDIPARTIMENTALE DI RACCORDO (SIR)

ART. 34

1. Il Consiglio della SIR è composto:

a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;

b) da una rappresentanza dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al 10% dei Componenti i Consigli dei Dipartimenti;

c) dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR.

ART. 35

1. Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva tutti gli studenti eletti quali rappresentanti in seno ai Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR. Potrà esprimersi una sola preferenza, seguendo le modalità generali già indicate nel presente regolamento;
2. Risulteranno eletti gli studenti che avranno raggiunto, in base al numero dei seggi previsto, il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio;
3. Le elezioni sono indette con decreto dal Presidente della SIR o, in mancanza, dal Rettore, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà disporre la costituzione e gli orari di apertura del seggio elettorale che dovrà essere garantita per un periodo minimo di tre ore. Le elezioni si terranno presso i locali della SIR.

Titolo IV

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 36

1. Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di valutazione è scelto, tra gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, sulla base della valutazione comparativa dei *curricula* presentati in seguito ad avviso pubblico, da un Collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario ed al Comitato per lo sport universitario a maggioranza assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio. La carica di rappresentante in seno al Nucleo di Valutazione è incompatibile con quella ricoperta dallo studente in altri organi collegiali.
2. Il Collegio di cui al precedente articolo 1, al fine di procedere alla succitata valutazione comparativa dei *curricula*, potrà previamente individuare specifici titoli preferenziali, anche in merito alle competenze delegate al Nucleo, di cui sarà data adeguata pubblicità nell'avviso pubblico.